

LAVORI DI ALLESTIMENTO STAND NEI QUARTIERI FIERISTICI

**Chiarimenti normativi
Guida all'uso delle attrezzature e dei dpi**

a cura di Marco Ferro



Sommario

Parte prima - Chiarimenti normativi

- 4 **Indice delle abbreviazioni**
- 7 **Premessa**
- 8 Etimologia del termine 'allestimento'
- 8 Il termine 'allestimento' nel D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
- 9 **Analisi e raffronto tra il Titolo I e il Titolo IV**
- 9 Titolo I, Capo III, Sezione I, art. 26 del D. Lgs n° 81/2008: obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.
- 11 Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008: lavori in cantieri temporanei o mobili.
- 13 Lavori in appalto all'interno dei quartieri fieristici.
- 14 Gli obblighi e le formalità nel Titolo IV.
- 16 Progetto e titolo abilitativo o semplice disegno?
- 17 Il disegno tecnico nel settore fieristico.
- 17 Allegato I del D. Lgs. n° 163/2006: similitudine dei lavori in regime di appalto pubblico.
- 17 Altra normativa di riferimento.
- 18 **Considerazioni**
- 19 **Conclusioni**
- 21 **Responsabilità, obblighi e sanzioni**
- Obblighi e sanzioni a carico del Datore di lavoro e Dirigente.
- 24 Obblighi e sanzioni a carico del Preposto.
- 25 Obblighi e sanzioni a carico del Lavoratore dipendente.
- 26 Obblighi e sanzioni a carico del Lavoratore autonomo e dell'Impresa familiare.
- 27 Obblighi dei Progettisti.
- 27 Obblighi dei Fornitori e Fabbricanti.
- 28 Obblighi degli Installatori.
- 28 Obblighi dei Noleggiatori e dei Concedenti in uso.

Parte seconda - Guida all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale

- 30 **Le attrezzature di lavoro.**
- 30 Normativa di riferimento:
Titolo III, Capo I del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..
- 31 Elenco delle attrezzature nei quartieri fieristici.
- 32 I rischi nei quartieri fieristici.
- 32 Guida al corretto uso delle attrezzature/macchinari nei quartieri fieristici.
- 41 Guida al corretto uso delle attrezzature manuali.
- 43 Guida al corretto uso delle attrezzature manuali elettriche.
- 47 **I dispositivi di protezione individuale.**

-
- 47 Normativa di riferimento: Titolo III, Capo II del D. Lgs.
n° 81/2008 e s.m.i.
- 48 Elenco dei dispositivi di protezione individuale nel settore
fieristico.
- 50 Costi relativi alla Sicurezza.
- 51 **Allegati**
- 52 *Articolo 6 D. Lgs. n° 81/2008*
Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro.
- 53 *Articolo 26*
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera
o di somministrazione.
- 55 *Titolo III, Capo I del D. Lgs. n° 81/2008* e s.m.i.:
Uso delle attrezzature di lavoro.
- 60 *Titolo III, Capo II del D. Lgs. 81/2008* e s.m.i.:
Uso dei dispositivi di protezione individuale.
- 64 *Articolo 88* - Campo di applicazione.
- 65 *Allegato V*
Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in
assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data
della loro emanazione.
- 65 *All. V - Parte I* - Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature
di lavoro.
- 69 *All. V - Parte II* - Prescrizioni supplementari applicabili ad
attrezzature di lavoro specifiche.
- 90 *Allegato VI* - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature
di lavoro.
- 97 *Allegato VIII* - Dispositivi di protezione individuale.
- 101 *Allegato X* - (art. 89 comma 1, lettera a)).
- 101 *Allegato XI* - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 102 *Allegato XVII* - Idoneità tecnico professionale.
- 103 *Allegato XX* - Costruzione e impiego di scale portatili.
- 107 *Allegato XXIII* - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre.
- 108 *Norme UNI sul disegno tecnico.*

Appendice

- 115 Schema di montaggio e smontaggio.
- 132 Documentazione fotografica.

Abbreviazioni**ASL**

Azienda Sanitaria Locale

ASPP

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (in ausilio al RSPP)

ARPA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

CCIAA

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

CPT

Comitato Paritetico Territoriale

CSE

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

CSP

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

D.I.A.

Denuncia di Inizio Attività

DdL

Datore di Lavoro

DLL

Direttore Lavori

D.L.

Decreto Legge

D.Lgs.

Decreto Legislativo

D.M.

Decreto Ministeriale

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

DPL

Direzione Provinciale del Lavoro

DRL

Direzione Regionale del Lavoro

D.P.R.

Decreto del Presidente della Repubblica

DURC

Documento Unico di Regolarità Contributiva

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

DVR

Documento di Valutazione dei Rischi

FCO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

G.U.

Gazzetta Ufficiale

INAIL

Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro

ISPESL

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro

L.

Legge

MC

Medico Competente

MMC

Movimentazione Manuale dei Carichi

P.A.

Pubblica Amministrazione

P.d.C.

Permesso di Costruire

PiMUS

Piano di Montaggio Uso e Smontaggio

POS

Piano Operativo di Sicurezza

PSC

Piano di Sicurezza e Coordinamento

PSS

Piano di Sicurezza Sostitutivo

RdL

Responsabile dei Lavori

RLS

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RSPP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RUP

Responsabile Unico del Procedimento

SGSL/SGSSL

Sistema e Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro

SpreSAL/SPISAL/SPSAL

Struttura dell'ASL che si occupa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

s.m.i.

Successive modifiche ed integrazioni (intese a L./D.Lgs./etc.)

T.U.

Testo Unico

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Premessa

I recenti emendamenti legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno, ripetutamente ed in contesti diversificati, preso in considerazione il tema dell'appalto.

In particolare il tema viene affrontato all'interno del **Titolo I, Capo III** (gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), **Sezione I** (misure di tutela e obblighi), **dall'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008**, per quanto riguarda l'affidamento di lavori all'interno di aziende o di unità produttive, e dal medesimo decreto all'interno del **Titolo IV** per lavori in cantieri temporanei o mobili.

In generale l'applicazione delle citate normative non risulta del tutto e completamente chiarita e, per altro verso, può dar luogo ad una prima lettura, a situazioni di conflitto tra sistemi e procedure di sicurezza e relative modalità di attuazione discendenti dalle richieste dei due titoli del decreto.

Scopo di questo lavoro è rendere disponibile agli operatori dei Quartieri Fieristici una corretta applicazione della normativa vigente, da parte dei vari soggetti coinvolti (proprietari, gestori e organizzatori dei quartieri fieristici, espositori, allestitori, fornitori, somministratori, noleggiatori, appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi) oltre ad individuare modalità operative rispondenti agli obiettivi di sicurezza indicati dalla vigente normativa, provvedendo ad una valutazione integrata e comparativa dei due titoli all'interno del medesimo decreto con l'obiettivo di garantirne misure di prevenzione efficaci ed evitando di far prevalere letture parziali o aspetti di natura meramente formale.

Maggio 2011

Etimologia del termine 'allestimento'

Allestire, secondo il dizionario etimologico italiano, è un termine che risale al XVII secolo e significa sostanzialmente *preparare*. Su altri dizionari troviamo inoltre le seguenti definizioni:

- 1 Preparazione, organizzazione, messa a punto di qualcosa:
a. di un presepe || a. scenico, messinscena.
- 2 Insieme di dotazioni, di attrezzature di un autoveicolo, di un aereo, di una nave: scegliere tra diversi a.
(Dizionario Sabatini Coletti)
- 3 Approntare, mettere a punto: a. un pranzo, uno spettacolo;
a. una spedizione, a. una nave, armarla. *Sin.* predisporre, preparare. (Dizionario Hoepli)
- 4 Insieme dell'arredamento, dei supporti mobili, dei supporti visivi e dei mezzi audiovisivi che contribuiscono a definire la spazialità di un evento gestito da un'organizzazione.
(<http://www.tesionline.it/default/glossario.jsp?GlossarioID=2605>)
- 5 Approntamento, messa a punto: ... Nel teatro: preparazione della parte visiva dello spettacolo: a. di una commedia, opera lirica. Nel cinema: a. scenico, il complesso delle costruzioni che vengono realizzate o adattate per girare un film.
(Vocabolario della lingua italiana Devoto Oli)

Il termine 'allestimento' nel D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

Il termine 'allestimento' all'interno del testo unico sulla sicurezza del lavoro si trova nei seguenti articoli:

- 1 **Articolo 88 - Campo di applicazione, comma 2, lett. g):**
"Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile".
- 2 **Articolo 95 - Misure generali di tutela, comma 1, lett. e):**
"I datori di lavoro delle imprese esecutrici ... curano ... la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose";
- 3 **Allegato XIII - Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, punto 3.5.:**
"In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni

con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori”.

Il termine 'allestire' compare una sola volta su un punto peraltro abrogato:

- 1 Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro, punto 5.6.2.:**
“Quando, a giudizio dell'organo di vigilanza, ricorrono particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente punto 5.5, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad **allestire** la camera di medicazione”.

Ed infine, il termine 'allestito' compare una sola volta:

- 1 Allegato XXXIV - Videoterminali**
Requisiti Minimi, punto 2. Ambiente, lett. a) Spazio:
“Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e **allestito** in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi”.

Per il resto del testo non compare più il termine allestire nelle sue diverse declinazioni, e comunque l'uso e il significato non fanno riferimento ai tipici allestimenti del settore fieristico se non per similitudine nell'ultima definizione relativo all'allestimento dell'ufficio con postazione munita di videoterminale.

Considerazione a parte può essere fatta invece su come il termine 'allestire un ponteggio' sia entrato nell'uso comune della terminologia di cantiere senza peraltro avere una corrispondenza legislativa (il legislatore non utilizza mai questo termine, piuttosto parla di schema, progetto, montaggio, uso, smontaggio di ponteggi).

Analisi e raffronto tra il Titolo I e il Titolo IV

Titolo I, Capo III, Sezione I, art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

All'interno delle aziende e delle unità produttive, la tutela della sicurezza della salute sul lavoro nell'affidamento di lavori in appalto è regolato dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. In tale contesto gli attori principali vengono individuati nel datore di lavoro e datore di lavoro - committente, i quali assumono compiti di verifica dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi affidatari (art. 26 comma 1 lett. a)), di fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività nell'area di quartiere (art. 26 comma 1 lett. b)).

Lo stesso **datore di lavoro-committente** ha l'**obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali** (art. 26 comma 3), da allegare al contratto di appalto o d'opera, nel quale vengano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze o in tutti i casi in cui il **datore di lavoro non coincide con il committente**, il soggetto che affida il contratto redige il **documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali (art. 26 comma 3-ter).

L'art 26, comma 5, prevede che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione di cui all'art. 1559 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, "**i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni**"... con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. "I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso", intendendosi per tali i costi stimati per tutta la durata delle lavorazioni.

Per altro verso **tutti** i soggetti interessati al processo di allestimento (proprietari, gestori e organizzatori dei quartieri fieristici, espositori, allestitori, fornitori, somministratori, noleggiatori, appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi) contribuiscono alla cooperazione nelle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività appaltata e, allo stesso tempo, promuovono il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, anche in relazione ai pericoli da interferenza, mediante la reciproca informazione. La cooperazione e il coordinamento sono quindi promossi dal datore di lavoro-committente ma attuate da tutti i soggetti esecutori nei limiti delle rispettive competenze.

Riassumendo, l'art. 26 prevede in caso di affidamento lavori che l'esecutore abbia specifici requisiti di idoneità tecnico professionale (di cui all'Allegato XVII), e che ci sia obbligo di dare prova di aver fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione adottate (ad es. con verbale controfirmato). Inoltre il successivo comma prevede che ci sia: *1) cooperazione, 2) coordinamento*, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze oltre a *3) informazione reciproca* (comma 2 lett. a) e b)).

**Analisi e raffronto
tra il Titolo I e il Titolo IV****Titolo IV del D.Lgs. n° 81/2008:
lavori in cantieri temporanei o mobili**

Il Titolo IV dà indicazioni e prescrive le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che devono essere operate nei cantieri temporanei o mobili di cui alla definizione dell'art. 89 comma 1 lettera a), ovvero "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X".

Veniamo dunque ad uno dei principali problemi di natura interpretativa che si riscontra proprio nella definizione e caratterizzazione del luogo sul quale si attiva il cantiere. A tal proposito il Decreto opera un elenco dei lavori edili e di ingegneria civile nell'**Allegato X**:

Elenco dei lavori edili o di ingegneria Civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

- 1** I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- 2** Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

L'elenco di cui sopra potrebbe portare, ad una prima lettura sommaria, a far rientrare qualsiasi categoria di lavoro generalmente individuata 'di tipo edile', fra cui forse anche i lavori di allestimento e disallestimento stand nel settore fieristico.

Va da sé invece che il legislatore intendesse considerare in questo allegato tutte quelle categorie del settore delle costruzioni in cui storicamente, ci fosse un'esposizione ad un rischio specifico di grave entità comportante un pericolo di vita (come ad es. i rischi di caduta dall'alto, di caduta gravi dall'alto, di seppellimento, di elettrocuzione, etc.) tant'è che nel successivo **Allegato XI** quei rischi di natura particolare vengono considerati specificatamente **tra i rischi di cui all'art.100 comma 1** (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e inseriti nel suddetto:

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

- 1** Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 2** Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- 3** Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- 4** Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- 5** Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- 6** Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- 7** Lavori subacquei con respiratori.
- 8** Lavori in cassoni ad aria compressa.
- 9** Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- 10** Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Risulta piuttosto chiaro notare come i rischi presenti in questo allegato non siano in alcun modo riconducibili alle categorie di rischio normalmente presenti in un quartiere fieristico, se non nel secondo periodo del punto primo (caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera), ad esempio nelle realizzazioni di stands con strutture complesse, nelle manutenzioni di impianti elettrici in MT o in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in MT/AT (punto 4), o nel montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti quali ad esempio l'uso di travi metalliche con profili NP, IPE, HEA, HEB, etc. (punto 10).

Di contro, le disposizioni del titolo IV non si applicano ad una serie di attività che, pur normate da leggi speciali, potrebbero essere ricomprese nei lavori di cui all'**Allegato X**.

E' infatti interessante notare come alcune tipologie di lavori nelle disposizioni di cui all'art. 88 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 quali (lett. g)) le **attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese**, e (lett. g-bis) i **lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento**, siano, in termini di operatività, esecuzione lavori, uso di attrezzature, uso di d.p.i., esposizione ai rischi, chiaramente e del tutto riconducibili per loro natura alle attività di allestimento e disallestimento stand del settore fiere.

Condicio sine qua non che "tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile", o che "non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X" (cfr. art. 88 comma 2 lett. g) e g-bis)).

Lavori in appalto all'interno dei quartieri fieristici

Quanto sopra quindi non equivale a dire che i lavori di allestimento stand siano comunque da ritenersi esclusi dal titolo IV e sempre rientranti all'interno del Titolo I; come già accennato è condizione indispensabile che "tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile", o che "non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X" (cfr. art. 88 comma 2 lett. g) e g-bis)).

Il cantiere, nella definizione fornita dalla UNI 10942, costituisce una unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per l'esecuzione di un'opera o di un impianto presso un sito consegnato da un committente, o presso un reparto operativo di un datore di lavoro - committente. Si afferma così la possibilità di avere un cantiere anche per le opere affidate da un datore di lavoro - committente presso un settore/porzione di un punto fiere, come anche chiarito dalle "linee guida per l'esecuzione di lavori in appalto all'interno di insediamenti produttivi" elaborata dalla Regione Veneto, Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 12 Veneziana, in applicazione alla previgente normativa, il quale chiarisce: "in particolare la questione viene affrontata dall'art. 7 del D.lgs. 626/94, per quanto riguarda l'affidamento di lavori all'interno di un'azienda o di una unità produttiva, e dal D.lgs. 494/96, per quanto attiene la realizzazione dei cosiddetti cantieri temporanei e mobili, la norma UNI 10942 prevede che la pianificazione della sicurezza per le opere in questione deve essere

elaborata all'interno delle misure di sicurezza dell'unità produttiva, ovvero in accordo con le previsioni e gli obblighi del D. Lgs. 626/94 (valutazione del rischio, contratto d'appalto e contratto d'opera, e così via)".

Allo stesso modo potranno essere considerati lavori rientranti nell'applicazione dell'attuale D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., considerando che il Titolo IV avrà carattere di specialità rispetto al Titolo I in tutti quei luoghi di lavoro che "... comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X", ma altrettanto vero che in tutti gli altri casi la norma dettata dall'art. 26 prevarrà potendosi considerare specifica nell'affidamento di lavori all'interno del quartiere fieristico.

Quindi prima ancora che si definisca la necessità di appaltare l'esecuzione di determinate opere, durante la progettazione (in senso organizzativo) delle stesse, si dovrà verificare se queste rientrino nelle categorie descritte negli Allegati X ed XI del D. Lgs. 81/2008 e se il costituendo, eventuale, cantiere interessi o meno una parte del quartiere fieristico (unità produttiva di cui al titolo I) nel quale siano presenti o coinvolti lavoratori dipendenti dal datore di lavoro-committente.

A titolo indicativo, potrebbe essere utile verificare dal gestore del quartiere fieristico in fase preliminare, ovvero, con utile anticipo rispetto la costituzione dell'evento, le tipologie di stand da montare (estensione, n° di moduli, n° di piani), materiali utilizzati, complessità dell'esecuzione, tipologia di rischi nell'esecuzione degli stessi, etc.; successivamente verificare dal lay-out del quartiere la delimitazione completa tra le aree degli stand a struttura semplice con quelli di tipologia complessa la cui realizzazione potrebbe ricadere negli Allegati X e/o XI.

In ogni caso, la norma UNI 10942 prevede che la pianificazione della sicurezza per le opere in questione debba essere elaborata all'interno delle misure di sicurezza dell'unità produttiva, ovvero in accordo con le previsioni e gli obblighi del titolo I nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3.

Gli obblighi e le formalità nel Titolo IV

Nei Cantieri di cui al Titolo IV, ai fini dell'attuazione delle diverse forme di tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, il committente acquisisce un ruolo di centralità assoluta, rispetto agli altri soggetti che intervengono nell'ambito del cantiere, sovraordinato a quello dei datori di lavoro delle imprese appaltatrici.

Il committente sin dalla fase progettuale è tenuto, contestualmente al progettista ed al CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione), al rispetto dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008.

Durante la progettazione e comunque prima della richiesta della presentazione delle offerte vengono redatti il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV (punto 2) ed il FCO (Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera) di cui all'Allegato XVI (art. 91 comma 1 lett. a) e b)); Il committente o il RdL nella fase di progettazione dell'opera **prende in considerazione** il PSC ed il Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera (art. 90 comma 2), provvede, con il CSP, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Inoltre ha il compito (o su incarico il RdL) di **trasmettere il PSC a tutte le imprese** invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (art.101 comma 1).

L'art. 100 comma 1, chiarisce come lo stesso PSC sia costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del **processo di costruzione**, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i **rischi particolari di cui all'Allegato XI**, la stima dei costi, il crono-programma dei lavori o diagramma di Gantt, prevedendo la durata dei lavori e la sovrapposizione di fasi di lavoro, corredandolo di verbali di riunione e coordinamento, di tavole esplicative di progetto, di almeno una planimetria sulla viabilità e sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, di una tavola tecnica sugli scavi.

Una volta depositato il progetto presso l'amministrazione concedente ed ottenuto il titolo abilitativo si potranno iniziare i lavori, previo invio di notifica preliminare all'organo di vigilanza (ASL e DPL) competente per zona.

E' intuibile come tutto quanto sopra descritto abbia una sua natura logica, oltreché meramente formale, in un procedimento edilizio; nel settore fieristico, questo iter risulterebbe poco praticabile per una serie di ragioni.

Progetto e Titolo Abilitativo o semplice disegno?

Tutte le indicazioni fornite dal legislatore e volte a formalizzare un intervento edilizio, lo diventano mediante presentazione di progetto o 'Titolo Abilitativo' prima dell'inizio dei lavori.

Gli interventi di allestimento stand non rientrano negli obblighi previsti dall'art. 3 lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del DPR n° 380/01 (lavori soggetti a titolo abilitativo), e sembrerebbe nemmeno tra quelli previsti dall'art. 6 (interventi eseguiti senza titolo abilitativo-interventi di manutenzione ordinaria); pertanto non avrebbe significato "il provvedimento di sospensione del medesimo titolo abilitativo e della comunicazione dell'inadempienza all'amministrazione concedente" di cui all'art. 90 comma 10.

Riassumendo, per allestire uno stand la legge non prevede alcuna 'richiesta di titolo abilitativo' (se non quella già operata dalla 'commissione di pubblico spettacolo') e conseguentemente di alcun benessere da parte 'dell'amministrazione concedente'.

Anche per tali motivi, periodi del Titolo IV come:

- 1 *"il committente ... trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99"* (art. 90 comma 9 lett. *c*);
- 2 *"in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b*), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente"* (art. 90 comma 10);
- 3 *"...contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione"* (art. 90 comma 3),

non potrebbero essere applicabili nel settore degli allestimenti stand fieristici.

A titolo esemplificativo ci potremmo domandare come potrebbe, infatti, un'amministrazione (ad esempio l'Ufficio Tecnico del Comune) sospendere un titolo che non ha mai rilasciato per assenza di documenti in cantiere quali il PSC, il FCO o il DURC o perché il committente non ha provveduto ad inviare la notifica preliminare di cui all'art. 99. E ancora, come potrebbe l'organo di vigilanza prendere provvedimenti comunicando l'inadempienza, ai sensi dell'art. 90 comma 10, ad un'amministrazione che non ha mai concesso alcun titolo abilitativo.

Il disegno tecnico nel settore fieristico

Inoltre, negli appalti d'opera di allestimento stand nei settori fieristici, i lavori vengono eseguiti in base a disegni tecnici disciplinati dalle norme UNI 128 ed altre (cfr. "Norme UNI sul disegno tecnico" in allegato), i quali, seppur relativamente complessi nei contenuti e costituiti da planimetrie, sezioni ed assonometrie in scala, nulla hanno a che vedere con progetti esecutivi, architettonici e strutturali del settore edile, e di conseguenza con i titoli abilitativi di cui al DPR n° 380/01 (D.I.A., Permesso di Costruire, ecc.). Non c'è infatti alcun obbligo di legge nel fornire un progetto in scala a firma di tecnico abilitato, poiché, come già evidenziato sono interventi eseguiti senza obbligo di titoli abilitativi, piuttosto l'esecuzione del disegno viene effettuato di norma dalla medesima ditta che provvede al contestuale montaggio dello stand, dei mobili e degli arredi.

Allegato I del D. Lgs. n° 163/2006

Similitudini nei lavori in regime di appalto pubblico

Anche se non direttamente interessato dal comparto fieristico è interessante notare come in regime di appalti pubblici e nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n° 163/2006 (codice contratti) nell'Allegato I (elenco delle attività di cui all'art. 3 comma 7) nella classificazione delle attività edili alla Divisione 45 (costruzioni), Gruppo 45.4 (lavori di rifinitura e completamento edifici), Classe 45.42 (posa in opera di infissi in legno o in metallo) nelle note di descrizione dell'attività si legge testualmente:

"Questa classe comprende: l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc.."

Questo in breve significa che qualsiasi ente pubblico che deve effettuare lavori di allestimento uffici o locali commerciali nella stipula del contratto dovrà considerare questa tipologia di opera che, sebbene sia inserita nell'Allegato I, a tutti gli effetti, nella 'divisione' costruzioni, alla relativa 'classe' specifica, l'attività risulterà effettuata da **ditte non costruttrici**, come ad esempio per i serramentisti, gli arredatori, i mobiliari, i falegnami, i vetrai ed, appunto, gli allestitori.

Altra normativa di riferimento

Attualmente nei quartieri fieristici ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi

alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, viene applicato il D.M. Ministero del Lavoro del 19 agosto 1996 *“approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*, il quale considera rientrante il settore fiere in base alla lettera e) *“locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone”*, oltre al D.M. 10 marzo 1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”* ai fini della valutazione del rischio incendio.

Per l'adozione di misure di pronto soccorso è applicato il D.M. della Salute n° 388 del 15 luglio 2003, *“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”* e relativamente agli impianti elettrici il D.M. dello sviluppo economico n° 37 del 22 gennaio 2008 *“recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*.

Considerazioni

Si ritiene, in definitiva, che l'elemento discriminante tra i due diversi regimi di cui sopra sia da ricercare, nella corretta applicazione degli Allegati X ed XI oltretutto nella specialità dell'art. 26 rispetto al Titolo IV come anche definito dalla UNI 10942.

In questi casi, ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008, il **proprietario** del quartiere fieristico dovrà intervenire con opportune e specifiche indicazioni contenute nel **documento unico di valutazione dei rischi interferenziali recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto, consegnarlo a sua volta al gestore del quartiere fieristico il quale dovrà integrare il primo documento ed aggiornarlo con apposito **documento unico di valutazione dei rischi interferenziali** specifici per ogni manifestazione ed in particolare:

- 1 organizzare le attività previste in modo che, durante il suo sviluppo, si tenga conto dei principi e delle misure generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- 2 programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere così da consentire alle ditte esecutrici di pianificare la realizzazione delle opere assicurando le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

- 3 fornire a tutte le ditte esecutrici e ai loro responsabili in sito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente oggetto dell'intervento;
- 4 promuovere il coordinamento e la cooperazione tra tutte le ditte/imprese esecutrici coinvolte, così da ottenere l'eliminazione dei rischi indotti dalle reciproche interferenze e dalle relative attività.

In questo caso il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali sostituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui al titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008. Inoltre non dovranno essere nominati i coordinatori per la sicurezza, mentre, qualora le opere rientrino nelle categorie descritte negli Allegati X ed XI del D. Lgs. n° 81/2008, si ritiene sussista l'obbligo di redazione da parte delle imprese esecutrici del Piano Operativo di Sicurezza (POS), documento che il Titolo IV richiede indipendentemente dall'attivazione o meno delle misure di coordinamento (nomina CSE e redazione PSC).

Conclusioni

L'appaltante le opere all'interno di un quartiere fieristico, coincidente con la figura del datore di lavoro, sarà quindi chiamato, in prima istanza, ad una valutazione dell'opera da appaltare e alla verifica della condizione di commistione, e quindi di interferenza, tra le attività della normale attività di allestimento stand e quelle del cantiere di cui agli allegati X ed XI. Tale valutazione è da considerarsi pienamente rientrante nell'ambito delle richieste di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008, in tal senso il documento previsto dal medesimo articolo, dovrà conservare traccia delle considerazioni e delle scelte operate al fine di definire le caratteristiche e le condizioni operative (commistione/interferenza) delle opere da appaltare. Una volta delineate le responsabilità a capo dei diversi soggetti della filiera (proprietari dei quartieri fieristici, gestori dei quartieri fieristici, organizzatori, espositori, fornitori, allestitori, somministratori, noleggiatori, appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi) ciascun soggetto dovrà dimostrare di avere adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i rischi inerenti la propria specifica competenza operativa.

Fondamentale quindi in questa filiera della sicurezza è il ruolo del **proprietario** del quartiere fieristico, il quale **dovrà redigere un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto (art. 26 comma 3-ter).

Successivamente il **gestore** del quartiere fieristico e l'**organizzatore** dovranno, ognuno per quanto di competenza, integrare il primo documento ed aggiornarlo con specifico **documento unico di valutazione dei rischi interferenziali** (art. 26 comma 3).

Compito del **gestore e dell'organizzatore** ma anche degli **espositori ed allestitori** in tutti i casi siano "*datori di lavoro con disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto*" verificare l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) di chi eseguirà i lavori e fornire agli stessi, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b), dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui saranno destinati ad operare, oltre a dare indicazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività nell'area di quartiere.

Gestori, organizzatori, espositori, allestitori, fornitori, somministratori e noleggiatori (e relativi subappaltatori) dovranno soddisfare le richieste di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) e b), ovvero cooperare e coordinarsi negli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, possibilmente dandone evidenza con prova scritta.

Relativamente ai **fornitori, noleggiatori e somministratori** se ricompresi nelle attività di cui all'art. 26 comma 3-bis non saranno soggetti agli obblighi di cui all'art. 26 comma 3 (inserimento nel DUVRI), quali i "*servizi di natura intellettuale*" (es. tecnici addetti ai rilievi e collaudi, attività di verifica di macchine e impianti, ecc.), la consegna presso il quartiere di "*mere forniture di materiali o attrezzature*" (es. fornitura di transpallets di materiali utili all'allestimento non compresa di posa, ecc.), nonché tutti quei "*lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni*" sempre che queste attività non comportino rischi (v. Allegato XI, pag. 12); per tutte queste attività resta inteso che l'accesso degli operatori dovrà comunque essere effettuato nelle condizioni di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 e in generale, per tutte le figure operanti in quartiere, vi sarà l'obbligo di munirsi di **tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro** di cui al comma 8 del medesimo decreto.

Da ultimo si ricorda come l'art 26, comma 5, preveda che nei suddetti contratti di appalto, subappalto e somministrazione debbano essere specificamente indicati, a pena di nullità, "**i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni**".

**Responsabilità,
obblighi e sanzioni**

La normativa, oltre a contenere disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, prevede a carico di ogni soggetto specifiche responsabilità che qui di seguito si elencano.

Obblighi e sanzioni a carico del datore di lavoro e dirigente*Documentazione*

- 1** *Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 Euro)
- 2** *Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte/imprese coinvolte nella esecuzione dell'opera complessiva.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 Euro)
- 3** *Acquisire il certificato di iscrizione CCIAA.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 Euro)
- 4** *Acquisire l'autocertificazione del possesso di idoneità tecnico professionale.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 Euro)
- 5** *Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che effettueranno i lavori.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 Euro)*
- 6** *Munire il personale dipendente di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione del datore di lavoro.*
(Per ciascun lavoratore sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro)
- 7** *Valutare i rischi aziendali e redigere DVR.*
(Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro)

* in attesa dell'entrata in vigore di specifico decreto, fino ad allora cfr. i punti 3. e 4 della voce 'documentazione'.

Attrezzature di lavoro

- 8 Utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle direttive comunitarie.**
(Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro)
- 9 Tenere e aggiornare il registro di controllo delle attrezzature di lavoro.**
(Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro)
- 10 Verificare periodicamente le attrezzature di cui all. VII da parte di ISPESL/ASL o altri soggetti abilitati.**
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 Euro)
- 11 Provvedere alla manutenzione o riparazione delle attrezzature solo da lavoratori qualificati.**
(Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro)
- 12 Se attrezzature fuori da propria sede di lavoro, devono essere accompagnate da documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo positivo.**
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 Euro)
- 13 Dotare il lavoratore di un posto di lavoro che sia sicuro ed ergonomico.**
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 Euro)

Dispositivi di protezione individuale

- 1 Fornire idonei DPI a tutti i lavoratori (art.18 comma 1, lett.d)).**
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 Euro)
- 2 Consegnare DPI adatti alle lavorazioni.**
(Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro)
- 3 Mantenere in efficienza DPI.**
(Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro)
- 4 Informare sui rischi dai quali il DPI protegge e formare sull'uso corretto dei DPI.**
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 Euro)
- 5 Addestramento indispensabile per DPI di III categoria e protezione dell'udito.**
(Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro)

Informazione, formazione e addestramento

- 6** *Informare i lavoratori sui rischi connessi all'attività della ditta/impresa in generale, procedure di pronto soccorso, antincendio, evacuazione luoghi di lavoro.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.200 Euro)
- 7** *Informare i lavoratori sui nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio, evacuazione luoghi di lavoro.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.200 Euro)
- 8** *Informare i lavoratori sui nominativi del RSPP E ASPP.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.200 Euro)
- 9** *Formare i lavoratori su concetti di: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.200 Euro)
- 10** *Formare i lavoratori su rischi riferiti, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.200 Euro)
- 11** *Aggiornare periodicamente gli addetti antincendio, salvataggio, primo soccorso.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.200 Euro)
- 12** *Formare in modo specifico i RLS.*
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.200 Euro)

Macchine ed impianti

- 13** *Le attività di verifica di macchine e impianti devono intendersi come "servizi di natura intellettuale" così come definito dall'art. 26 comma 3-bis, pertanto non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008. Resta inteso che l'accesso degli operatori dovrà comunque essere garantito dalle condizioni di sicurezza di cui ai commi 1 e 2.*

Obblighi e sanzioni a carico del preposto

Ai sensi dell'articolo 19, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- 1** *Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.*

(Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 Euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

- 2** *Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.*

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 Euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

- 3** *Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.*

(Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 Euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

- 4** *Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.*

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 Euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

- 5** *Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.*

(Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 Euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze);

6 *Segnalare tempestivamente al datore di lavoro oppure al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.*

(Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 Euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

7 *Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 Euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

Obblighi e sanzioni a carico del lavoratore dipendente

Ai sensi dell'articolo 20:

1 *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

I lavoratori devono in particolare:

2 *Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.*

3 *Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.*

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)

4 *Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza.*

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)

5 *Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.*

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)

- 6** *Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti 4) e 5), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui a punto 7) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)
- 7** *Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.*
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)
- 8** *Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.*
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)
- 9** *Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.*
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)
- 10** *Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)
- 11** *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

Obblighi e sanzioni a carico del lavoratore autonomo e dell'impresa familiare

Ai sensi dell'articolo 21 comma 1, "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, ... gli artigiani e i piccoli commercianti' devono:

- 1** *Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III.*
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)
- 2** *Munirsi di dispositivi di protezione individuale e farne uso in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III.*
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro)
- 3** *Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.*
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro)
- 4** *I soggetti di cui sopra, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

Obblighi dei progettisti

Ai sensi dell'articolo 22:

- 1** *I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.*
(arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 Euro)

Obblighi dei fornitori e fabbricanti

Ai sensi dell'articolo 23:

- 1** *Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

(arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 Euro)

- 2** *In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi devono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.*
(Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 Euro)

Obblighi degli installatori

Ai sensi dell'articolo 24:

- 1** *Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.*
(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 Euro)

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Ai sensi dell'articolo 72:

- 1** *Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V.*
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 Euro)
- 2** *Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.*
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 Euro)